

ALLEGATO A

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE E DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO**

**PARTE I
INDICAZIONI GENERALI E TERMINI DELL'APPALTO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina:

1) **il servizio di gestione del Centro socio occupazionale**, rivolto a soggetti prevalentemente adulti con handicap, in particolare in ordine a:

- attività socio-assistenziali e ricreative
- attività socio-occupazionali
- servizio mensa
- servizio di trasporto, in caso di necessità, su richiesta del singolo territorio.

Tale servizio ha come finalità prevalente la crescita globale della persona.

2) **un nuovo servizio di Centro socio ricreativo**, rivolto a soggetti adulti/anziani con handicap e con caratteristiche assimilabili all'età anziana, in particolare in ordine a:

- attività socializzanti
- attività socio-assistenziali
- servizio mensa
- servizio di trasporto, in caso di necessità, su richiesta del singolo territorio.

Tale servizio dovrà fornire contesti ricreativi rispettosi del progressivo rallentamento da loro presentato a causa dell'avanzamento dell'età in concomitanza con le patologie di base.

Questi servizi si rivolgono a soggetti residenti nei quattro territori dell'Unione delle Terre d'Argine e rientrano tra quelli non soggetti all'obbligo di autorizzazione al funzionamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 564/2000 parte 1 articolo 3.

ART. 2 – UTENZA E FINALITA'

Il Centro socio occupazionale dovrà ospitare fino a **58 utenti**, di cui **27** frequenteranno il laboratorio a **tempo pieno** e **31** solo **metà giornata** (part-time 50%), provenienti dall'Unione delle Terre d'Argine. Le persone da inserire saranno tutte con handicap in età giovane-adulta e/o in uscita dal percorso scolastico con capacità lavorativa minima, che hanno manifestato il desiderio di "fare" (intervenire sulla realtà), ma che per il tipo di svantaggio di cui sono portatori necessitano di un contesto protetto, in grado di offrire loro una duplice possibilità, cioè quella socio-ricreativa, formativa e quella socio-occupazionale.

Il Centro socio ricreativo dovrà ospitare fino a **8 utenti**, in dimissione dal Centro Socio Occupazionale o dai Centri Socio Riabilitativi Diurni, che potranno frequentare part time o full time svolgendo attività prettamente di svago e di socializzazione.

L'UVM decreta l'idoneità o meno ad essere ammessi al Centro socio ricreativo, basando la propria valutazione più sulla situazione e sulla storia specifica dell'individuo che sulla mera età anagrafica.

La frequenza degli utenti nei due centri potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, secondo l'ipotesi dei progetti individuali.

- utenti a tempo pieno: presenza per l'intero orario di apertura del centro con un' elasticità di 1 ora in entrata ed in uscita, compatibilmente con i tempi di trasporto degli utenti;
- utenti a tempo parziale (50%): utenti che frequentano solo mezza giornata con o senza il pasto.

Al fine di andare incontro ad alcune esigenze specifiche degli utenti e delle loro famiglie, si sottolinea l'importanza di favorire **progetti speciali** con frequenze particolari: solo nei mesi estivi, oppure solo per alcuni giorni alla settimana. Per questi progetti, il corrispettivo sarà proporzionato alla tipologia di frequenza e al numero dei mesi o dei giorni di presenza.

Visto il numero significativo degli utenti, si chiede alla Ditta aggiudicataria di favorire la costituzione di gruppi più piccoli, anche fisicamente collocati in sedi diverse, a seconda delle caratteristiche stesse delle persone, affinché si possano definire percorsi differenziati più o meno dinamici, che possano rispondere alle esigenze di tutti, nel rispetto di una visione d'insieme omogenea ed integrata.

ART. 3 – ORARI E GIORNI DI APERTURA

I Servizi dovranno restare aperti dal lunedì al venerdì tutti i giorni feriali dell'anno dalle **ore 8.30 alle ore 16.30** con sospensioni nel periodo di Natale, di Pasqua e di ferragosto, secondo un calendario di funzionamento per gli utenti di almeno **230 giorni** l'anno. I periodi di sospensione andranno comunque concordati con il responsabile dell'Area della Non Autosufficienza del Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine.

PARTE II RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PRESTAZIONE

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Considerata l'utenza prevista per i due centri, considerate le differenti peculiarità del bacino di utenza per cui sono pensati, si valuta che le attività da proporre dovranno essere sia di tipo ricreativo che socio-occupazionale.

1. Per il Centro socio occupazionale:

le attività lavorative proposte potrebbero risultare di diverso tipo, a seconda della specificità della Ditta che gestirà la struttura; le attività dovranno comunque essere semplici, ripetitive e adeguate alle competenze degli utenti. Potrà essere prevista una collocazione esterna per la vendita dei prodotti realizzati.

Quindi, le fasi lavorative dovranno essere le seguenti:

- valutazione delle capacità lavorative, attentive e manuali-manipolative;
- apprendimento delle tecniche lavorative e valorizzazione delle abilità residue attraverso diversi tipi di attività anche artigianali;
- cura della persona;
- attività artistiche (ceramica, pittura, falegnameria, carta ecc.);
- attività musicali;
- attività teatrali;

Il rapporto operatore/utenti che si ritiene adeguato è di 1 a 4.

2. Per il Centro socio ricreativo:

Le attività da proporre dovranno essere varie, con un obiettivo di socializzazione. Le attività di tipo ludico-ricreativo dovranno essere idonee per il processo aggregativo e di tempo libero nella realizzazione di percorsi, considerati in funzione della tipologia e della gravità dello svantaggio, ma soprattutto dell'età e delle caratteristiche legate al decadimento fisico, cognitivo e motorio.

Potrebbero essere:

- attività culinarie;
- attività di mantenimento motorio;

- ascolto della musica;
- balli

Il rapporto operatore/utenti che si ritiene adeguato è di 1 a 5.

Per entrambi i servizi, l'appaltatore dovrà prevedere momenti periodici di equipe, con cadenza settimanale o quindicinale all'interno dell'orario di apertura del servizio, per l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi ed almeno 2 incontri annuali in aggiunta all'orario di apertura per la progettazione e la verifica generale delle attività.

La ditta aggiudicataria dovrà anche condividere con i responsabili d'area socio-sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine e dell'AUSL i criteri per verificare le competenze di base degli utenti, sia in relazione al "fare lavorativo" (capacità attentive, anamnestiche, livelli di autonomia, adeguatezza nel realizzare individualmente o in gruppo compiti semplici o complessi) sia in relazione al modo di essere e cioè al rapporto con gli altri utenti, con gli operatori e con l'esterno. Tutto ciò nell'intento di evitare che siano proposti agli utenti compiti superiori o inferiori alle loro capacità o potenzialità.

Per quanto attiene la cosiddetta "Clausola sociale", ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e al fine di favorire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti di alcuni servizi:

- qualora l'Impresa Appaltatrice sia una Cooperativa Sociale ex legge 381/91, si applicherà il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di gestione".
- qualora l'Appaltatore abbia una diversa ragione sociale, si impegna nell'assunzione del personale necessario, a privilegiare quello attualmente impiegato dalla Ditta che presta i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 5 – TRASPORTI UTENTI

L'attività di gestione del centro socio occupazionale e del centro socio ricreativo, previa richiesta della famiglia e convalida del servizio Sociale dell'Unione delle Terre d'Argine, comprende anche la possibilità di attivare il trasporto degli utenti dalle abitazioni alle strutture e ritorno.

La ditta che risulterà aggiudicataria del servizio, dovrà fornire almeno n.5 automezzi con almeno 9 posti, attrezzati per il trasporto disabili, dotati di impianto di condizionamento, in buone condizioni di funzionamento, pari ad una percorrenza annua di circa 120.000-Km. Si ipotizza n. 16.560 viaggi per gli utenti che frequentano il centro socio-occupazionale e n. 1.610 viaggi per gli utenti che frequentano il centro socio ricreativo. Il costo di manutenzione e assicurazione sarà interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

La disponibilità di tutti questi mezzi con tutte le caratteristiche sopra descritte dovrà esserci al momento dell'inizio del servizio.

5a) Trasporto Casa-Centri e/o ritorno

Indicativamente gli utenti che usufruiranno del servizio di trasposto con andata e ritorno dal centro saranno **37**, mentre quelli che usufruiranno solo del trasporto di andata o ritorno, saranno **5**.

Qualora le condizioni anche individuali degli utenti lo consentano, sarà favorito l'utilizzo dei mezzi pubblici; per le altre situazioni il trasporto dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria.

5b) Trasporto durante le attività

Per gli spostamenti previsti nel piano/progetto delle attività durante l'orario di apertura dei Centri, il trasporto sarà effettuato con gli automezzi di cui sopra descritti, dal personale al momento presente in servizio. Tutti i costi di tale servizio si intendono già compensati nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore dovrà provvedere all'ottemperanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento e di tutti i provvedimenti emanati dalle competenti autorità o che venissero emanati in vigore dell'appalto in materia di trasporti e curarne sempre, sotto la propria responsabilità, la perfetta

osservanza da parte di tutto il personale dipendente, volontari, obiettori e comunque personale operativo nel servizio.

I trasporti saranno fatturati in base alle effettive presenze degli ospiti.

ART. 6 – RIDUZIONE TARIFFARIE PER ASSENZA. MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO E ALTRE CAUSE

In caso di assenza degli utenti, comunicate almeno 7 giorni prima, laddove sussista coerenza con gli accordi presi in sede di elaborazione del PAI, è previsto il riconoscimento dell'80% della tariffa per la frequenza per un massimo di 15 giorni consecutivi.

Nel caso di assenze improvvise determinate da particolari condizioni sia della persona che della famiglia, solo per il primo giorno di assenza, viene riconosciuto il 100% del costo del servizio (di norma non possono essere più di 4 giornate in un anno per utente).

In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenze (causate da ricoveri ospedalieri, da malattie dell'ospite documentate da certificazione medica, soggiorni climatici o terapeutici, o comunque di assenze programmate concordate con il soggetto gestore) si riconosce l'80% della tariffa giornaliera per un massimo di 15 giorni consecutivi di apertura del servizio.

Durante il periodo di assenza, è previsto che la Ditta aggiudicataria predisponga un piano d'intervento di aiuto alla persona presso la propria abitazione o luogo di cura, al fine di non interrompere la relazione tra servizio ed utente, inteso per i 15 giorni di assenza previsti. A tal fine, la ditta aggiudicataria, dovrà predisporre un piano di visite domiciliari e trasmetterlo agli operatori socio-sanitari per metterli al corrente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione scritta al territorio di residenza dell'utente e ai responsabili socio-sanitari dell'UdTA e dell'AUSL in caso di assenze superiori ai 15 giorni apparentemente non motivate da ferie o malattia, affinché la commissione UVM possa eventualmente valutare l'eventualità di dimissioni dal servizio.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE PASTI

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprie spese il pranzo, da cucinare in loco nel rispetto di tutta la normativa vigente o da asporto (comprensivo di primo, secondo, contorno, frutta e bevanda) che potrà essere consumato all'interno della struttura o presso ristoranti o mense locali, anche da parte del personale in servizio. Si prevede la necessità di predisporre un servizio per circa 9.840 pasti all'anno, sia per gli utenti del centro socio-occupazionale che per gli utenti del centro socio-ricreativo.

I pasti saranno fatturati in base alle effettive presenze degli ospiti.

ART. 8 – SEDE

La sede del centro socio occupazionale e del centro socio ricreativo dovranno essere distinte e separate. Entrambe dovranno essere arredate con attrezzature ed arredi adeguati e dotate di adeguati servizi igienici, dovranno essere in regola con le dovute specifiche autorizzazioni e destinazioni d'uso congruenti per le attività da svolgere; dovranno rimanere stabili per l'intero periodo contrattuale e dovranno essere collocate nella zona urbana di Carpi; dovranno avere una superficie complessiva (per entrambe le sedi) di circa 650 mq. Potranno essere disposte su uno o più piani con stanze per i laboratori, bagni attrezzati per i disabili. L'ufficio per gli operatori e la sala da pranzo potrebbero essere in comune.

Visto il numero di utenti afferenti al servizio è possibile prevedere un'organizzazione in cui le persone inserite possono fruire di locali dislocati in più sedi collegate comunque tra loro, locali in cui promuovere attività diverse con gruppi di utenti omogenei per competenze e abilità, tutte dotate di servizi igienici e attrezzature adeguate ad ospitare un'utenza fragile e vulnerabile.

La Ditta dovrà fornire questi locali adeguati allo svolgimento delle attività, come sopra descritte, fin dall'inizio del contratto anche eventualmente provvisori, ma entro 6 mesi dall'assegnazione del servizio, essa e' tenuta ad individuare locali idonei e definitivi.

ART. 9 – ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ONERI CONSEGUENTI

Art.9/A

Alla ditta aggiudicataria compete la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione del centro socio occupazionale e del centro socio ricreativo assicurando i servizi necessari al proprio funzionamento. In particolare risultano compresi nel corrispettivo contrattuale i seguenti costi:

- a) spese telefoniche, dovendosi provvedere all'attivazione di apposita linea ed al pagamento dei costi della relativa utenza;
- b) oneri per il rimborso utenze (acqua, gas, luce);
- c) pulizia ed igiene di tutti i locali utilizzati con frequenza d'intervento almeno giornaliera;
- d) gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti anche di origine sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, compresa la fornitura dei contenitori occorrenti;
- e) gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti dove si svolge l'attività;
- f) premi per le polizze assicurative di cui all'art.21.

Art.9/B

Qualora emergesse l'esigenza di spese straordinarie e non preventivabili per cause eccezionali (es. COVID-19, terremoto, alluvione, pandemia sanitaria ecc.), tali spese saranno oggetto di valutazione e co-progettazione, in base alle disposizioni di legge e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

La fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, è a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi anche questa voce compensata nel corrispettivo contrattuale.

ART. 11 - MODALITA' DI ACCESSO E RAPPORTO CON I SERVIZI

L'Assistente Sociale del territorio di residenza dell'utente valuterà l'opportunità di ingresso al centro socio occupazionale e/o al centro socio ricreativo che sarà di seguito decisa in sede di U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare), eventualmente integrata con il coordinatore degli stessi centri. L'U.V.M. ha il compito di definire gli obiettivi generali del progetto individuale dell'utente; il progetto sarà di seguito sviluppato dalla ditta appaltatrice, che entro tre mesi si impegna a predisporre un piano individuale di intervento e soggetto a verifiche periodiche, sia a cura della stessa ditta appaltatrice, sia con l'assistente sociale, referente per l'utente e la famiglia. La progettazione generale annuale sarà condivisa con il responsabile dell'Area della Non Autosufficienza del Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine.

La valutazione degli interventi e le eventuali dimissioni da un centro all'altro saranno effettuate congiuntamente dagli operatori del Servizio Sociale e Sanitario dei territori e dalla Ditta aggiudicataria in accordo con i familiari e previa valutazione dell'UVM.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle forme più opportune.

ART. 12 – EVENTUALI PERCORSI MISTI, OSSERVAZIONE ED INSERIMENTO

Solo il centro socio occupazionale può essere sede di **percorsi misti** di soggetti disabili frequentanti le strutture scolastiche, se finalizzati ad un loro futuro inserimento definitivo. I tempi e le modalità di attuazione dei percorsi sono definiti in sede di UVM. Per questi percorsi non è prevista nessuna retta, fino a quando il ragazzo è accompagnato e affiancato dal personale scolastico (insegnante di sostegno o Personale Educativo Assistenziale) in quanto il ragazzo risulta ancora a tutti gli effetti iscritto a scuola. L'eventuale pagamento di una retta subentrerà

successivamente, quando il personale scolastico si assenterà progressivamente per favorire l'inserimento del ragazzo nella nuova struttura. Tempi e modi per la fatturazione del percorso saranno condivisi in UVM.

In ogni caso, per tali inserimenti gradualsi applicherà una **tariffa giornaliera**, a tempo pieno o part-time per i giorni di effettiva presenza.

Altresì, per gli inserimenti che provengono dall'esterno, sarà necessario un periodo di osservazione e valutazione definito preventivamente in sede di UVM che potrà arrivare fino ad un massimo di mesi tre. Anche in questi casi si applicherà una **tariffa giornaliera**, a tempo pieno o part time per i giorni di effettiva presenza.

Queste tariffe giornaliere sono aggiuntive e in aumento rispetto all'importo offerto e rientrano nelle eventuali modifiche contrattuali come meglio specificato nell'art. 31 di questo capitolato.

ART.13 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il controllo qualitativo dell'assistenza socio riabilitativa e la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, avverrà in base ad autonomi ed opportuni meccanismi di riscontro, con due modalità diverse:

- una di competenza dell'Unione delle Terre d'Argine mirata a rilevare le non conformità delle prestazioni ed a verificare l'attivazione delle azioni correttive nei tempi più brevi possibili e comunque max. entro giorni 30 dall'accertamento;
- l'altra, da parte di un Comitato di gestione composto da familiari, volontari, operatori del servizio, una figura tecnica dei Servizi Sociali dell'UdTA ed una figura tecnica dei Servizi Sanitari dell'Ausl, con il compito di monitorare, anche quotidianamente e comunque ogni quattro mesi, il livello di qualità del servizio offerto. Il comitato di gestione va eletto con modalità da concordare, che devono essere esplicitate nella **carta dei servizi**, da produrre **entro sei mesi** dall'aggiudicazione del servizio.

In particolare il Dirigente di Settore (o suo delegato) si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque momento, accertamenti e controlli anche a campione sull'espletamento del servizio e di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul suo regolare svolgimento, al fine di verificare:

- ❖ l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- ❖ la rispondenza dell'organizzazione, del personale, delle presenze e del coordinamento a quanto proposto nel progetto presentato dalla Ditta ai fini dell'aggiudicazione;
- ❖ il rispetto dei requisiti gestionali, educativi, riabilitativi, socio-assistenziali, previsti dalla direttiva regionale nella conduzione organizzativa realizzata dalla Ditta anche con la collaborazione dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria;
- ❖ la qualità dell'erogazione delle prestazioni di carattere alberghiero (vitto) e del trasporto;
- ❖ la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari previsti per il personale e le attività.

Gli incontri di verifica con la Direzione per la buona riuscita dell'appalto avranno almeno cadenza quadrimestrale dalla data iniziale del contratto.

A tal fine, l'Area della Non Autosufficienza dell'UdTA si doterà di propri strumenti di controllo di gestione che periodicamente saranno valutati congiuntamente tra il coordinatore responsabile del laboratorio, il proprio responsabile e la corrispondente figura professionale dell'Azienda Sanitaria.

ART. 14 – REQUISITI DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere di sicura affidabilità e possedere i requisiti professionali idonei a realizzare il progetto presentato.

In particolare sono richieste le seguenti figure professionali per il Centro socio occupazionale:

∂ **Educatori Professionali**, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

- diploma di laurea in scienze dell'educazione (classe L-19 DM 270/04) con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l'attività di educatore nei servizi per disabili;

- diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni.

Inoltre è riconosciuto come valido:

- l'attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984;

- l'attestato regionale di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS;

- il diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o diploma di laurea triennale in sociologia con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l'attività di educatore nei servizi per disabili.

Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di assegnazione del servizio svolgano le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 12 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili;

b) diploma di scuola secondaria superiore con esperienza documentabile di almeno 24 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili.

∂ **Operatori socio assistenziali**, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Attestato di qualifica di OSS o in sua assenza di un'esperienza continuativa di almeno un anno in strutture semiresidenziali per portatori di handicap adulti.

∂ **Maestri di laboratorio**

- Istruttore per specifiche attività in possesso di esperienza professionale valutabile da curriculum posseduto .

Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori professionali deve essere valutato in relazione alle attività previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata. Il rapporto minimo è di **1 ogni 4 ospiti**.

Sono richieste le seguenti figure professionali per il Centro socio ricreativo:

∂ **Operatori socio assistenziali**, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Attestato di qualifica di OSS o in sua assenza di un'esperienza continuativa di almeno un anno in strutture semiresidenziali per portatori di handicap adulti o anziani.

Inoltre la Ditta dovrà prevedere un unico coordinatore per entrambi i centri, a tempo pieno (38 ore settimanali), con l'obiettivo di mantenere i rapporti con le famiglie degli utenti e con i servizi socio-sanitari invianti.

- Coordinatore responsabile di struttura in possesso di laurea in psicologia, in pedagogia, in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione, oppure con adeguata formazione ed esperienza professionale valutabile dal curriculum posseduto.

Il personale dell'appaltatore che sarà impiegato nei servizi di trasporto, dovrà essere in possesso di permesso alla guida, corrispondente alla patente di tipo B.

Il personale dell'appaltatore dovrà mantenere un contegno irreprensibile con l'obbligo di consegnare eventuali oggetti rinvenuti nel corso della propria prestazione e non dovrà chiedere né accettare regali od altre utilità. La ditta appaltatrice si impegna a sostituire, nel rispetto delle procedure previste dagli artt.7 e 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle relative norme del CCNL, quegli operatori che diano fondato motivo di gravi lagnanze o di inadeguatezza ai compiti specifici assegnati, su espressa e motivata richiesta scritta del Dirigente del Settore dell'UdTA.

In merito al personale impiegato si precisa inoltre che essendo la stabilità del gruppo degli operatori condizione fondamentale per la continuità del rapporto con gli utenti, il turn-over dovrà essere limitato quanto più possibile e concordato con il responsabile dell'Area della Non Autosufficienza dell'UdTA.

L'elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto dovrà essere comunicato all'UdTA all'inizio del servizio, come ogni altra variazione successiva dello stesso dovrà essere portata a conoscenza dell'ente con ogni possibile sollecitudine.

In caso di cambio nella gestione dell'appalto la ditta subentrante al fine di garantire la continuità del rapporto fra operatori ed utenti, si impegna, per il tramite delle associazioni sindacali a concordare con quella uscente le modalità di assunzione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio regolarmente iscritto ai libri paga; a tali dipendenti sono mantenute eventuali condizioni economiche o normative di maggiore favore maturate nel rapporto cessato, così come al fine della maturazione degli scatti di anzianità e delle ferie sarà ritenuto utile il periodo maturato con la precedente ditta. In particolare l'impresa dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato senza alcuna distinzione tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi e le disposizioni in materia di lavoro. Qualora l'Impresa sia una Cooperativa, dovrà applicare le stesse condizioni contrattuali, economiche e normative al personale impiegato, sia esso socio che dipendente, adeguando prima dell'avvio dell'attività prevista dal presente appalto ogni eventuale atto interno difforme alle presenti obbligazioni. I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti accordi sindacali nazionali o decentrati o che receda da esse.

ART. 15 - FORMAZIONE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà prevedere e documentare ogni anno iniziative di formazione professionale pari a 12 ore pro-capite annue, con oneri a carico della medesima, sulla base della programmazione formativa predisposta, nel quadro di una continua ed integrata qualificazione dei servizi in oggetto, rivolte alle persone con disabilità, alle persone svantaggiate e alle nuove fragilità.

In particolare, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dall'Unione delle Terre d'Argine e dall'Azienda A.S.L. di Modena, Distretto di Carpi, Funzione Handicap Adulto.

PARTE III

RELAZIONE GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE UTILE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 16 - NORME REGOLATRICI

- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone che le funzioni concernenti gli interventi sociali siano esercitate dai Comuni, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- la L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha conferito agli Enti Locali piena titolarità delle funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative;
- la Regione Emilia Romagna, attraverso la DGR n. 1682/2008, afferma che sull'area dell'integrazione sociosanitaria l'Azienda USL esercita la funzione di governo in modo congiunto con i Comuni associati;
- Con il Piano Regionale Sociale e Sanitario il tema dei ruoli istituzionali e della governance ha assunto un rilievo centrale nella elaborazione e nell'azione di governo locale delle politiche sociali e socio-sanitarie;

- Alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. n. 29/2004 che definisce i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario regionale, in attuazione del Titolo V della Costituzione;
- delibera del Consiglio regionale n. 2134 del 28 settembre 1994 "Integrazioni e modifiche alla "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.560 del 11 luglio 1991";
- La Delibera di Giunta Regionale n.564/2000 del 1.03.2000 ad oggetto "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. n.34 del 12/10/1998.

La gestione dovrà essere svolta in puntuale osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali riferite ai **servizi da erogare alla persona** e ai soggetti portatori di particolari condizioni di minorazioni fisiche o psichiche, in base ai decreti attuativi regionali di tali disposizioni di legge. Dovranno inoltre essere rispettate le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di appartenenza sottoscritti dalle principali organizzazioni, anche se scaduti fino al loro rinnovo, integrati da eventuali accordi provinciali, nonché le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela della privacy. La rispondenza della qualificazione del servizio alla legislazione vigente andrà mantenuta per l'intera durata del contratto, sia per quanto riguarda l'erogazione del servizio medesimo che per quanto riguarda l'idoneità del personale da utilizzarsi nel servizio stesso.

ART. 17 QUALITA' E CONTROLLO

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di predisporre, entro sei mesi dall'assegnazione della gestione dell'attività, la carta del servizio nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei principi generali adottati in materia dall'Unione delle Terre d'Argine e dall'Azienda Sanitaria, che dovranno approvare tale documento. Il Servizio Sociale, il CSM ed il SERT attraverso proprie funzioni tecniche o avvalendosi di soggetti esterni appositamente incaricati potranno effettuare ogni controllo che ritengano necessario, inerente la regolare esecuzione dell'attività prevista e si impegneranno a monitorare costantemente la qualità del servizio erogato attraverso la valutazione sistematica dell'attività, gli incontri con le famiglie e gli utenti che usufruiscono di tutte queste attività.

ART. 18 - DURATA, PROROGA E RINNOVO

L'appalto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data che sarà contenuta nella specifica comunicazione dei Servizi Sociali relativa all'avvio dell'esecuzione del servizio, che avverrà successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs n.50 del 2016, la Ditta aggiudicataria, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara.

L'Amministrazione, valutate le ragioni di convenienza e pubblico interesse, può decidere, con un congruo preavviso, di rinnovare il contratto alle medesime condizioni offerte in gara, per un periodo di ulteriori tre anni.

ART. 19 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuo complessivo del presente appalto per la gestione del Centro Socio Occupazionale e socio ricreativo è di € 1.089.475,10 (euro *unmilioneottantanovemilaquattrocentosettantacinque, dieci*) più IVA.

L'importo a base di gara del presente appalto per la durata di anni 3 è pertanto di euro 3.268.425,3 (euro *tremilioniduecentosessantottoquattrocentoventicinque,tre*) più IVA.

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Dlgs. 50/2016, in funzione dell'eventuale rinnovo di ulteriori tre anni e della eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi (di cui al precedente art. 18 "DURATA, PROROGA E RINNOVO") è pari a complessivi presunti euro 7.081.588,10 (*settemilionioctantunomilacinquecentottantotto,10*) Iva esclusa.

Valore annuo dell'appalto	Importo complessivo a base di gara per la durata di tre (3) anni	Importo complessivo stimato dell'affidamento complessivo dell'ipotesi di rinnovo per ulteriori tre (3) anni e di proroga tecnica per ulteriori sei (6) mesi
€1.089.475,10	€3.268.425,3	7.081.588,10

Il costo della manodopera per le prestazioni di cui al presente appalto viene stimato in euro 731.427,6 (*settecentotrentunoquattrocentoventisette/60*) annui.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero,zero zero). Si predica che non si procede alla redazione del DUVRI, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, l'UTdA promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Per quanto concerne i requisiti generali di partecipazione e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, le relative modalità di dichiarazione e dimostrazione saranno indicate nel disciplinare di gara.

ART. 21 GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

L'Appaltatore/Affidatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, che dovessero derivare a terzi - compresi gli utenti - in relazione dello svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

Al riguardo l'Appaltatore/Affidatario dovrà stipulare - o comprovare di avere in corso di validità - un contratto di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO). L'anzidetta assicurazione dovrà essere riferita ai rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere e dovrà prevedere:

A. massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 3.000.000,00 per sinistro;

- € 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- € 1.000.000,00 per danni a cose;

B. la copertura, sia per i danni provocati che subiti, di tutti i prestatori di lavoro ovvero di tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Appaltatore/Affidatario si avvalga nell'esercizio delle attività, compresi i soggetti per i quali non sussista obbligo di assicurazione INAIL.

L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente o a collaboratori dell'Appaltatore/Affidatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere deve intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore/Affidatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore/Affidatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

ART. 22 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

A **cadenza mensile**, in allegato alla fatturazione, la ditta dovrà presentare un resoconto dei giorni di apertura dei Centri, del numero degli utenti, ed uno schema delle presenze e assenze, dei pasti consumati e dei trasporti eseguiti per tutti gli utenti.

A **cadenza annuale** la ditta aggiudicataria dovrà documentare e presentare all'Area della Non Autosufficienza, una relazione consuntiva sull'attività complessiva svolta ed i risultati conseguiti, le giornate di presenza degli utenti previste ed effettive con eventuale scostamento, le principali attività interne ed esterne svolte, il turn over del personale, le risorse aggiuntive (obiettori, volontari), la descrizione delle iniziative straordinarie previste e/o occasionali, i reclami presentati dagli utenti o loro famigliari, le proposte di miglioramento del servizio che si ritengono opportune.

Entro **due mesi** dall'inizio dell'appalto la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre **un progetto individuale** per ogni utente con riportato obiettivi, programma settimanale delle attività, tempi di svolgimento (PEI progetto educativo individuale). Tale piano, redatto per iscritto e coerente con le indicazioni della Commissione UVM in ordine alle diverse competenze sanitarie, riabilitative ed assistenziali, e' oggetto di confronto e valutazione congiunta tra gli operatori e la famiglia. Esso è inoltre sottoposto a verifiche conoscitive periodiche (**almeno annuale**) e ad eventuali aggiornamenti in ordine alla realizzazione degli obiettivi prefissati nell'ambito dell'UVM.

CAPO II AMMISSIONE ALLA GARA

ART 23 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

E' condizione indispensabile per l'ammissione alla gara il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei seguenti requisiti, da dichiarare e successivamente comprovare con le modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara:

1. la presenza nell'organico aziendale alla data di presentazione delle offerte, di n. 1 figura professionale con qualifica di Responsabile nello specifico settore di cui al presente

capitolato in possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione o in alternativa al possesso del diploma di Laurea, con comprovata esperienza in materia (minimo n. 5 anni nella stessa funzione).

2. avere avuto un numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni (2017-2019) almeno pari a 20 di cui almeno 8 addetti a servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.
3. di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto della gara per un importo almeno pari a € 1.000.000,00.
4. di possedere una sede o comunque averne la disponibilità al momento dell'inizio del servizio, che dovrà essere collocata nella zona urbana di Carpi e dovrà avere una superficie adeguata al numero degli ospiti, secondo la normativa; tale Sede dovrà essere in regola con le dovute specifiche autorizzazioni e destinazioni d'uso congruenti per le attività da svolgere, dovrà rimanere stabile per l'intero periodo contrattuale e avere tutte le caratteristiche espresse nell'art. 8 del presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la sede dal momento dell'inizio del servizio e nell'arco dei successivi 6 mesi metterla in regola secondo tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato e renderla definitiva.
5. di impegnarsi ad accettare le norme in vigore presso l'Unione delle Terre d'Argine per il funzionamento dei servizi essenziali adottati ai sensi della legge 12.06.1990, n. 146 con deliberazione consiliare n. 74 del 23/04/91 e successive modificazioni, ed a garantire, comunque, i servizi nella misura ivi prevista.

Per i Consorzi ed i Raggruppamenti i predetti requisiti sono cumulabili secondo quanto indicato nel bando di gara.

La partecipazione e l'ammissibilità alla procedura concorsuale è subordinata alla dichiarazione, resa con le forme di cui al DPR n.445/2000 del legale rappresentante dell'impresa attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di motivi di esclusione da provare con le modalità che saranno specificate dagli uffici appalti e contratti.

ART. 24 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto viene aggiudicato in lotto unico a mezzo procedura Aperta da effettuarsi ai sensi degli artt. 140 e 142 del decreto legislativo n. 50/2016, in base al criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre ed in lettere: in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo in lettere. L'offerta sarà considerata nulla se condizionata ovvero se formulata con riserva.

L'Ente si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 25 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le Ditte concorrenti dovranno realizzare un progetto organizzativo che preveda le risorse e le forniture di ogni materiale necessario per il funzionamento complessivo dei servizi oggetto del presente appalto.

Nella Parte 2, nella seguente tabella ed in ulteriori specifici articoli del Capitolato vengono espresse utili indicazioni per la redazione del progetto , anche in relazione ai singoli servizi, che la Ditta dovrà assumere come utili indirizzi e linee operative.

Il progetto deve essere redatto secondo le indicazioni meglio specificate in seguito, per un massimo di 30 facciate formato A4, Arial carattere 12.

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, conseguente a valutazione operata da apposita commissione di gara, di nomina del Dirigente del Settore Affari Generali e contratti dell'Unione delle Terre d'Argine.

La Commissione prenderà in considerazione i sotto elencati parametri:

Qualità del Servizio Punteggio massimo attribuibile: 70 punti

Offerta Economica Punteggio massimo attribuibile: 30 punti

1. OFFERTA TECNICA: Max punti 70

Quanto al merito tecnico/qualitativo del progetto di gestione del servizio globalmente inteso e le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti verranno applicati i seguenti parametri valutativi ai fini dell'attribuzione dei 70 punti a disposizione:

PARAMETRI VALUTATIVI	PUNTEGGI MASSIMI
1. Valore tecnico-funzionale del progetto di gestione delle attività	35
1.a GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE E SOCIO RICREATIVO, con riferimento alla qualità e quantità delle attività offerte, al valore organizzativo e gestionale del servizio.	20
1.b GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE E SOCIO RICREATIVO, con riferimento al piano organizzativo delle risorse umane utilizzate, agli interventi di formazione che si intende promuovere per gli operatori e ai relativi inquadramenti contrattuali.	15
2. Sviluppo progettuale delle attività per entrambi i servizi , con particolare riferimento a: coordinamento e monitoraggio delle attività, integrazione tra i vari ambiti, connessione con gli uffici dell'amministrazione e con gli enti esterni (organizzazioni e istituzioni) coinvolti nelle diverse attività oggetto dell'appalto.	10
3. Quantità e qualità dei curricula professionali delle risorse umane: qualificazione professionale ed esperienza del Responsabile/Coordinatore del servizio (requisito di partecipazione, punto 1, art. 23), degli Educatori Professionali e di tutte le altre figure richieste da capitolato, come da curriculum.	5
4. Esperienze di gestione ricerca e progettazione in ambito di analoghi servizi e attività prodotte negli ultimi 3 anni (ricerca e progettazione prodotta direttamente o partecipando ad attività esterne); livello e assetto organizzativo dell'azienda.	5
5. azioni o attività di miglioramento oltre le caratteristiche previste dal capitolato, predisposizione di mezzi, attrezzature e/o attività aggiuntive senza oneri per l'amministrazione	15
TOTALE	70

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dei criteri di cui sopra (sotto-criteri), attraverso la procedura descritta in seguito (coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni sotto-criterio).

Il punteggio minimo indispensabile per poter accedere alla fase di valutazione delle offerte economiche, è pari a punti 35. Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore al punteggio minimo, saranno escluse.

OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso da applicare ai prezzi e i prezzi finali offerti espressi in cifre e lettere.

Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$C(a) = 30 * V(a)_i$$

Dove

C(a) = indice di valutazione (*punteggio*) dell'offerta (a)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, calcolato come segue:

V_a	(per A_i ≤ Asoglia)	=	X* A_i/Asoglia
V_a	(per A_i > Asoglia)	=	X+ (1,00-X)*[(A_i - Asoglia)/(A_{max} - Asoglia)]

dove

X	=	0,90
A_i		Ribasso del concorrente "iesimo"
A_{max}		Ribasso del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute
Asoglia		Media aritmetica dei ribassi dei concorrenti

I punti relativi al prezzo offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con arrotondamento al millesimo superiore qualora l'ultima cifra sia pari o superiore a 5.

Il servizio sarà assegnato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla somma del punteggio sul merito tecnico del progetto e sul prezzo offerto.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta complessivamente più vantaggiosa, tutti gli elementi dell'offerta tecnica che sono stati oggetto di giudizio qualitativo, forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente all'offerta economica, costituiscono formalmente oggetto del contratto.

ART. 26 VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte delle imprese rimangono valide ed impegnative per giorni 180 dal termine ultimo di presentazione.

ART. 27 ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che l'offerta presentata sia da considerarsi anormalmente bassa, procederà ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito alle diverse voci che compongono il prezzo offerto, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale.

ART. 28 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE E CONSORZI SOCIALI

Sono ammesse a presentare offerta, anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con le modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 nonché i Consorzi sociali ai sensi della Legge 381/91.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell'Ente.

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti.

Non è consentita l'associazione o il raggruppamento temporaneo d'impresa diverso da quello dichiarato in sede d'offerta, salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 29 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica in base alla normativa vigente.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine assegnato (di norma 30 giorni) nella richiesta, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma della legge 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte;

L'impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di avvenuta assegnazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 30 PREZZI E LORO REVISIONE

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell'Ente dietro richiesta documentata dell'impresa aggiudicataria.

Tale revisione prezzi è regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/23016; in particolare, potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell'incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti.

In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'eventuale revisione potrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

ART. 31 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il Committente ha la facoltà di ridurre il numero degli utenti del Servizio appaltato fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto dall' art. 2 del presente Capitolato, nonché le prestazioni a loro carico, dandone comunicazione scritta all'Impresa Aggiudicataria. In tali casi il corrispettivo dell'appalto subirà una riduzione proporzionale a decorrere dalla data indicata nella comunicazione senza che ciò dia luogo in alcun caso a rimborso o indennità di qualunque genere. Qualora vi sia un aumento del numero degli utenti dei servizi appaltati, tale aumento non potrà essere superiore al 20% del servizio stesso; in relazione al suddetto aumento verrà riconosciuto all'impresa aggiudicataria un idoneo corrispettivo alle stesse condizioni del presente appalto.

Qualora inoltre cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico, siano necessari interventi d'urgenza o si verificano accadimenti particolari non previsti dall'appalto, legati alle singole persone od alle liste d'attesa, è possibile concordare variazioni in più o in meno, di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste entro il 20% della spesa complessiva dell'appalto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

ART. 32 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, suddivise per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per l'Unione delle Terre d'Argine il CUU è **UFA4B7**.

ART. 33 FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo (ferie, sospensioni, scioperi, ecc.). In caso di sciopero del personale dipendente dell'impresa, qualora ne sia dato formale preavviso nei termini di legge, nessuna penalità sarà applicata nei confronti della medesima. Resta comunque inteso che all'impresa si applicano, in tutto e per tutto, le disposizioni di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni con particolare riferimento ai servizi essenziali, in base alla autoregolamentazione vigente presso ogni Ente.

In caso di scioperi del personale della Ditta aggiudicataria o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato per gli interventi oggetto del presente appalto, se richiesto dall'UTDA un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'Appaltatore, il Committente e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Unitamente all'offerta le imprese dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto da liberare, per le non aggiudicatarie, ad aggiudicazione avvenuta, nello stesso atto con cui si procede alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Al momento della stipulazione del contratto l'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà prestare, cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare dell'appalto aggiudicato (esclusa IVA). Tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 c.1 D. Lgs. 50/16.

Tale cauzione, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione **ovvero da intermediari finanziari** debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni (art. 93 comma 3 D. Lgs. 50/2016).

L'attestazione dell'azienda di credito o dell'impresa assicuratrice dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi art. 1944 C.C..

L'impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa, prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto. E' fatto obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

La cauzione cessa di avere effetto solo al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 35 SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

In materia di sub-appalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' possibile concedere il subappalto per servizi ausiliari di pasti, pulizie e trasporti al fine di favorire gli inserimenti lavorativi di persone fragili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di trasformazioni d'Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d punto 2) del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa salvo quanto previsto all'art.106 comma 1 lett. d punto 2) del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Considerata la delicata tipologia di utenti, l'Amministrazione ritiene che sarebbe appropriato e qualificato non suddividere la prestazione principale di gestione dei centri socio occupazionale e ricreativo del presente appalto, ma considera più utile eventualmente riservare l'applicazione dell'istituto del subappalto ai servizi accessori di pasti, pulizie e trasporti anche al fine di favorire gli inserimenti lavorativi di persone fragili.

ART. 36 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e dell' art. 108 del D. lgs. 50/2016 le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- impiego di personale non dipendente o socio dall'impresa;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Modena;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione del Settore dei Servizi Socio Sanitari ;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale dei servizi senza preventiva autorizzazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

□ Qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'impresa;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio;
- danni provocati al patrimonio.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'impresa aggiudicataria.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

L'impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

ART. 37 – PENALI

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, l'UTDA potrà applicare le seguenti penalità:

- qualora la ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Educatore" verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà dell'UTDA oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 31.
- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale dei disabili assistiti da parte di operatori della ditta verrà applicata una penale di €. 2.000,00;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di €. 1.500,00;
- mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza: penale pari a €. 100,00 per ora di irreperibilità;
- mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale €. 1.000,00
- mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
- mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;

- inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Se l'impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell'UTDA rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara successiva.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate avverrà secondo quanto definito dalla normativa vigente suindicata.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

ART. 38 ONERI INERENTI AL SERVIZIO E SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese necessarie all'attivazione del servizio sono comunque a carico dell'impresa aggiudicataria così come alla stessa competeranno le spese relative al contratto.

ART. 39 CONTROVERSIE

E' stabilita l'esclusione del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 209 c. 2 D. Lgs. 50/2016. Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa saranno devolute al Tribunale di Modena.

ART. 40 ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il domicilio legale in Provincia di Modena.

ART. 41 TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Unione delle Terre d'Argine, in qualità di Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la

responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato al Contratto.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento.

La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti inseriti nel Centro Socio Occupazionale e che saranno raccolti e trasmessi dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.

Art. 42 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

a) utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. Entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici della Ditta, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per la Ditta, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'Appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

b) effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione Appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli: "L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena

dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore deve trasmettere alla Istituzione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge suddetta.”

Art. 43 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ART. 44 NORME TRANSITORIE E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale e nel bando di gara si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizio ed al bando di gara ed al regolamento per la disciplina dei contratti dell'Unione delle Terre d'Argine.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti societari o nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.